Titolo

Tribunale federale nazionale – Tribunale federale territoriale – appartenenti all'AIA – competenza – è competente il Tribunale federale nazionale

Descrizione

Il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra l'art.62 del nuovo regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 C.G.S. va individuato non nella relazione gerarchica tra le due fonti, ma in quello della successione temporale delle disposizioni. Difatti, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell'art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove devono essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale. Inoltre, anche applicando in maniera puntuale il criterio di gerarchia delle fonti, gli esiti ermeneutici non cambierebbero. In ogni caso, per individuare la gerarchia delle fonti nell'ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all'art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «*Le fonti dell'ordinamento federale sono nell'ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile*» (Corte sportiva d'appello nazionale, SS.UU., n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: "*ravvisata l'esigenza di prevedere che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado*". Appare evidente la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell'assegnare "*all'AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai "Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*", di attribuire la competenza, in primo grado a "*livello nazionale*" e, quindi, al Tribunale federale nazionale (CFA, Sezioni Unite, n. 9/CFA-2023-2024; idem, n. 46, 47 e 48/CFA-2023-2024; n. 68/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 73/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 62 e 42 Regolamento AIA; art. 84 e 92 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0073 CFA del 15 gennaio 2024 (Procura Federale/sig. Renato Buonomo)